



**Audizione della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni  
Infermieristiche nell'ambito della discussione del ddl recante "Conversione in  
legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in  
materia di termini normativi" (AS. 1337)**

**Senato della Repubblica  
Commissione 1a (Affari costituzionali)**

Roma, 16 gennaio 2025

## LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato, istituito con legge 29 ottobre 1954 n. 1049 e regolamentato dal DLCPS 233/1946 come modificato dalla Legge 3/2018.

Rappresenta, presso le Istituzioni dello Stato, i 102 Ordini Provinciali ed interprovinciali.

Nello specifico, ad oggi il numero totale degli Infermieri iscritti agli Ordini provinciali delle professioni infermieristiche è di 455.884 unità, di cui 9.121 infermieri pediatrici.

In Italia, secondo i dati elaborate dal conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, sono attivi 398.000 infermieri, di cui, nel SSN pubblico, 280.000 a tempo indeterminato e 22.000 a tempo determinato. Gli altri operano come dipendenti di strutture private e private accreditate o in altri enti (compresi gli infermieri militari). Gli infermieri liberi professionisti, titolari di partita iva sono 48.708 (dato da bilancio consuntivo 2023 ENPAPI, relativo agli iscritti contribuenti).

## CONSIDERAZIONI E PROPOSTE SUI CONTENUTI DEL DECRETO LEGGE

L'attività della FNOPI si sostanzia essenzialmente nel duplice obiettivo di: tutelare la professione infermieristica, garantendo la qualità, la formazione continua e il rispetto delle normative deontologiche per gli infermieri; tutelare la salute dei cittadini, assicurando che gli infermieri operino in condizioni ottimali per offrire cure sicure, efficaci e professionali a tutti i cittadini.

Quale Ente sussidiario della Stato, questa audizione è l'occasione per rappresentare alcune considerazioni sui contenuti del testo all'esame e per fornire un contributo in merito ad alcune proposte che la Federazione intende sottoporre alla Commissione.

### Considerazioni sull'articolo 4 concernente termini in materia di salute

La FNOPI intende esprimere apprezzamento per le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 4:

- Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del SSN di:
  - procedere al **reclutamento** di medici specializzandi, dal secondo anno, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a 6 mesi prorogabili, anche in deroga alle normative vigenti;
  - **conferire incarichi individuali a tempo determinato**, previo avviso pubblico, al personale delle **professioni sanitarie e agli operatori sociosanitari** con procedure semplificate, qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;
  - conferire incarichi a tempo determinato, con le stesse procedure semplificate, per la durata

di 6 mesi, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.

- il comma 4, che proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del SSN di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del SSN;
- il comma 5, che proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di 3 anni di servizio per partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'emergenza, anche in assenza di un diploma di specializzazione;
- il comma 7, lettera d), che proroga al 31 dicembre 2025 la limitazione della responsabilità penale ai casi di dolo e colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale;
- il comma 11, che autorizza le regioni e le province autonome, al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nonché di ridurre le liste d'attesa, a incrementare nel 2025, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti nel limite degli importi lordi indicati.

### Proposte della FNOPI

- **Libera professione e deroga al vincolo di esclusività infermieristica**

L'art. 13 del decreto-legge n. 34/2023 (DL Bollette) ha tracciato un ulteriore passo in avanti nel processo di valorizzazione della professione infermieristica prevedendo fino al 31 dicembre 2025 l'abolizione del vincolo di esclusività per le professioni sanitarie, che consentirà agli infermieri dipendenti SSN di esercitare la libera professione senza restrizioni di orario. Un primo passo per aumentare le ore di assistenza sul territorio, anche in considerazione dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La misura, auspicata da tempo dalla FNOPI, risulta nella attuale formulazione non priva di criticità strutturali, soprattutto per la provvisorietà (la misura è valida solo fino alla fine del 2025), ma anche per l'iter autorizzativo che rende l'accesso allo strumento talvolta ricco di ostacoli burocratici.

**In linea generale, comunque, il termine (in scadenza) della misura crea un importante effetto dissuasivo, in considerazione del fatto che la maggior parte dei potenziali aspiranti preferisce evitare ogni velleità di lavoro autonomo, non ritenendo vantaggioso assumere impegni, anche economici, per intraprendere un'attività libero professionale, senza la sicurezza di poterla portare avanti anche oltre la breve data prefissata dalla norma.**

Al fine di rispondere alle esigenze crescenti nel settore sanitario, si rende necessaria una accurata riflessione sull'opportunità di estendere tale possibilità, anche alla luce di una crescente richiesta di servizi infermieristici al di fuori delle strutture sanitarie tradizionali, e una maggiore necessità di assistenza domiciliare, consulenze specializzate e servizi di prevenzione.

Estendere questa opportunità ha inoltre l'obiettivo di sostenere una professione infermieristica più dinamica, rispondendo alle esigenze mutevoli della società e rafforzando il ruolo cruciale degli infermieri nel panorama sanitario nazionale.

Contestualmente, l'occasione può essere utile per **apportare alcuni adeguamenti normativi e terminologici alla misura**, basati sull'esperienza pratica degli ultimi mesi, che potranno garantire un migliore funzionamento dei meccanismi operativi tra strutture e professionisti.

- **Mobilità volontaria nel pubblico impiego**

Dal 31 dicembre 2024 ha cessato di produrre effetti la disposizione, prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Legge concretezza PA) volta a prevedere che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego i concorsi pubblici banditi dalle Amministrazioni, nonché le relative assunzioni, possono essere effettuate in deroga all'obbligo di svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 (TUPI).

Allo stato attuale, quindi, le pubbliche amministrazioni saranno nuovamente obbligate a verificare, attraverso le procedure di mobilità volontaria, la possibilità di coprire i posti vacanti con personale già in servizio presso altre amministrazioni, prima di procedere all'indizione di nuovi concorsi pubblici e, quindi, alle assunzioni.

Questo assetto implica uno slittamento delle tempistiche complessive necessarie ad attuare i programmi dei fabbisogni di personale<sup>1</sup>, con criticità specifiche quando tali ritardi riguardano il reclutamento di personale sanitario.

Alla luce di tali considerazioni, si propone una modifica normativa volta ad estendere la disposizione.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.lgs 165/2001 le PA devono pubblicare sul portale InPa, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando finalizzato alla mobilità, in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso il "passaggio diretto" di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. Ai 30 giorni di pubblicazione seguono i tempi tecnici per esaminare domande e CV, effettuare i colloqui, decidere se e chi selezionare, chiudere il procedimento con le necessarie comunicazioni motivate ai partecipanti. In definitiva: diversi mesi.

*Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2025"»*